

X. Modifica della legge CIII del 2023 sullo stato digitale e talune norme per la fornitura di servizi digitali

Sezione X

(1) Nella legge CIII del 2023 sullo stato digitale e talune norme per la fornitura di servizi digitali (in prosieguo: "legge CIII del 2023"), è aggiunta la seguente lettera o) alla sezione 80, paragrafo 1:

(I seguenti soggetti si qualificano come entità soggette all'obbligo di fornitura di servizi digitali)

“o) fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della legge sulle comunicazioni elettroniche, che forniscono servizi individuali agli abbonati”

(in qualità di operatori economici).

(2) Nella legge CIII del 2023 è aggiunto un nuovo paragrafo 3 alla sezione 123:

“(3) Il progetto dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera o), della presente legge è stato oggetto di notifica preventiva, come previsto agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.”

(3) Nella legge CIII del 2023, sezione 80, paragrafo 4, e sezione 81, paragrafo 1, i termini “da i) a (n)” sono sostituiti dai termini “da i) a (o)”.

Sezione Y

La presente legge entrerà in vigore il 1° giugno 2025.

Sezione Z

L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di legge, di cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato rispettato.